

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO

ART. 1 - PREMESSA

Tra i compiti istituzionali dell'OGS rientrano la formazione alla ricerca e la qualificazione professionale dei ricercatori e dei tecnologi all'inizio della carriera.

Il presente Regolamento definisce, ai sensi della normativa vigente in materia di strumenti formativi, i criteri generali per l'assegnazione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca e innovazione.

Si fa presente che nel testo viene utilizzato il maschile non marcato e pertanto i termini maschili si intendono riferiti a persone di genere maschile, femminile e non binario.

ART. 2 - FINALITÀ DELLE BORSE DI STUDIO

Le borse di studio sono istituite con l'obiettivo principale di promuovere la formazione post-laurea e post-dottorato, favorendo il perfezionamento e l'approfondimento di attività di ricerca e innovazione nei settori di competenza dell'OGS.

Le borse di studio sono destinate a giovani laureati in discipline coerenti con le attività istituzionali dell'Ente che, alla data di scadenza del bando di selezione, non abbiano ancora compiuto 35 anni.

ART. 3 - ISTITUZIONE DELLE BORSE

Le borse di studio sono istituite su proposta del Direttore Generale o dei Direttori delle strutture di ricerca scientifica e tecnologica (Sezioni o Centri).

All'atto dell'istituzione, viene individuato un tutore scientifico, ricercatore o tecnologo, incaricato di affiancare e supportare il borsista nello svolgimento delle attività previste. Tali attività devono rientrare nei limiti del progetto proposto dal tutore, avere carattere continuativo e non occasionale, pur in assenza di vincoli di subordinazione o di orari prestabiliti.

Il programma della borsa può prevedere lo svolgimento delle attività, in tutto o in parte, presso Istituti o Enti diversi dall'OGS, nell'ambito di programmi di studio e ricerca congiunti. In tali casi, il tutore dell'OGS può essere affiancato da un co-tutore dell'Istituto o Ente ospitante.

Le coperture finanziarie devono essere definite contestualmente alla richiesta di attivazione della procedura selettiva.

ART. 4 - DURATA E IMPORTO DELLE BORSE

Le borse di studio sono conferite per un periodo adeguato alla realizzazione del programma formativo o di ricerca, compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mesi.

Le borse di studio possono essere rinnovate una sola volta, per periodi non inferiori a sei mesi, fino a un massimo complessivo di 24 mesi. Il rinnovo è proposto dal Direttore della struttura (Sezione o Centro) presso cui il borsista svolge la propria attività, su richiesta del tutore scientifico e previo esito positivo della valutazione del rapporto sulle attività svolte di cui all'art.13. La proposta deve essere adeguatamente motivata e controfirmata dal tutore.

L'importo annuo lordo delle borse di studio, comprensivo degli oneri a carico dell'Ente, è determinato dal bando di selezione e deve essere compreso tra € 18.000,00 e € 25.000,00 su base annua.

ART. 5 - BANDI DI SELEZIONE

Le borse di studio sono conferite a laureati italiani e stranieri mediante apposita procedura di selezione pubblica, basata sulla valutazione dei titoli e su un colloquio. Quest'ultimo potrà essere sostenuto in lingua italiana o inglese.

Possono partecipare alle selezioni i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea e i cittadini di Paesi terzi, in possesso di una Laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/99 (vecchio ordinamento), di una Laurea Specialistica o di una Laurea Magistrale, ottenuta presso università italiane o estere, nonché di tutti gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dal bando.

Nel caso di candidati con titolo di studio conseguito all'estero, l'equivalenza della laurea, ai soli fini dell'ammissione alla selezione, potrà essere riconosciuta dalla Commissione giudicatrice.

I bandi di selezione sono emanati con atto del Direttore Generale e pubblicati per un periodo minimo di 15 giorni sul sito istituzionale dell'OGS e sul portale *Euraxess*.

Al fine di promuovere l'internazionalizzazione dell'Ente e incentivare la partecipazione di candidati stranieri, il bando è pubblicato anche in lingua inglese.

ART. 6 - COMMISSIONI GIUDICATRICI

Le commissioni giudicatrici sono nominate dal Direttore Generale e composte da tre esperti nelle materie indicate nel bando, tra i quali figura anche il tutore della borsa. Qualora gli esperti siano individuati all'interno del personale dell'OGS, deve essere garantita la loro appartenenza a strutture (Sezioni o Centri) differenti.

Le funzioni di segretario sono attribuite al componente più giovane della commissione.

Nella prima seduta utile, la commissione definisce i criteri di dettaglio per la valutazione dei titoli e del colloquio, con contestuale dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente.

La Commissione ha a disposizione un totale di 100 punti, così ripartiti:

- 30 punti per la valutazione dei titoli;
- 70 punti per il colloquio.

I risultati della valutazione dei titoli devono essere comunicati ai candidati prima dello svolgimento del colloquio.

Il colloquio può essere svolto in modalità telematica, tramite strumenti digitali che garantiscano la pubblicità della seduta, l'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

La selezione si intende superata con una valutazione minima complessiva (titoli + colloquio) di 60 punti.

Ai fini del giudizio di merito, la commissione considera con particolare attenzione l'attitudine del candidato a svolgere le attività di studio e di ricerca indicate nel bando.

Al termine delle attività, la commissione redige un verbale sottoscritto, riportante il giudizio di merito per ciascun candidato, il relativo punteggio e la graduatoria finale, individuando il candidato vincitore.

In caso di parità di punteggio, sarà preferito il candidato anagraficamente più giovane.

In caso di rinuncia del vincitore, si farà ricorso alla graduatoria finale per il conferimento della borsa di studio al candidato successivamente classificato. Analogamente, in caso di interruzione della borsa, la graduatoria potrà essere utilizzata per assegnare la borsa residua a un altro candidato idoneo, purché il periodo rimanente non sia inferiore a sei mesi.

La graduatoria è valida esclusivamente per il progetto di ricerca oggetto del bando e non può essere utilizzata per il conferimento di borse relative ad altri progetti o con tutore diverso.

L'esito della selezione, con l'indicazione del candidato vincitore e della graduatoria, è pubblicato sul sito istituzionale dell'OGS.

ART. 7 - CONFERIMENTO DELLE BORSE

Il Direttore Generale, verificata la regolarità formale degli atti trasmessi dalla Commissione, approva con proprio atto gli esiti della selezione e conferisce la borsa di studio al candidato individuato, mediante la stipula di un apposito contratto.

ART. 8 - DECADENZA, SOSPENSIONE E RINUNCIA DELLE BORSE

a) DECADENZA

Prima dell'inizio dell'attività di ricerca:

Decade dal diritto alla borsa il candidato che non trasmetta all'OGS, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di conferimento, una formale dichiarazione di accettazione.

Decade altresì chi, pur avendo accettato la borsa, non avvii le attività entro il termine stabilito, salvo giustificato motivo.

Il provvedimento di decadenza è adottato dalla Direzione per la Gestione delle Risorse Umane.

Dopo l'inizio dell'attività di ricerca:

Decade dal diritto alla borsa il titolare che non prosegua regolarmente e con continuità l'attività di ricerca per l'intera durata dell'assegnazione, senza giustificato motivo.

La decadenza si applica anche in caso di gravi o reiterate inadempienze.

Il provvedimento è adottato dal Direttore Generale, su proposta del Referente della struttura di afferenza e su segnalazione del tutore scientifico.

b) SOSPENSIONE

Il godimento della borsa di studio può essere temporaneamente sospeso nei seguenti casi:

- a) gravidanza e puerperio;
- b) malattia di durata superiore a un mese;
- c) altro grave motivo debitamente documentato.

In caso di gravidanza e puerperio, il titolare è tenuto a comunicare lo stato di gravidanza alla Direzione per la Gestione delle Risorse Umane. Qualora la richiesta di sospensione riguardi un periodo eccedente l'astensione obbligatoria, l'eventuale concessione dell'astensione facoltativa è subordinata al parere favorevole del Direttore della struttura di afferenza.

In caso di malattia o altro grave motivo il titolare presenta apposita richiesta motivata di sospensione al Direttore della struttura di afferenza, specificando le ragioni dell'assenza.

Il provvedimento di sospensione è adottato previo parere favorevole del Direttore della struttura di afferenza.

La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi consecutivi e, in ogni caso, non può eccedere complessivamente i sei mesi nell'arco dei due anni di fruizione della borsa.

In caso di sospensione approvata, la durata della borsa può essere prorogata per un periodo equivalente, previa valutazione della compatibilità con le disponibilità finanziarie del progetto di riferimento e con il limite massimo complessivo previsto per la borsa. Il rientro in attività deve essere tempestivamente comunicato alla Direzione per la Gestione delle Risorse Umane e al tutore scientifico.

c) RINUNCIA

Il borsista che, per giustificato motivo, non intenda o non possa iniziare o proseguire l'attività di ricerca programmata è tenuto a presentare al tutore scientifico e alla Direzione per la Gestione delle Risorse Umane una dichiarazione scritta e motivata di rinuncia, con un preavviso minimo di venti giorni rispetto alla data prevista per la cessazione dell'attività.

La rinuncia ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione.

ART. 9 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI STUDIO

Il borsista è tenuto a svolgere le attività di studio e ricerca in condizioni di autonomia, senza vincoli di subordinazione né di orario predeterminato, nel rispetto del programma previsto e delle indicazioni fornite dal tutore scientifico.

ART. 10 - OBBLIGHI DEL BORSISTA

Il titolare della borsa di studio è tenuto a svolgere le attività previste attenendosi al programma predisposto dal tutore scientifico e sotto la sua supervisione.

È fatto obbligo al borsista di osservare i Regolamenti dell'OGS, la normativa sulla sicurezza, il codice di comportamento, nonché le norme organizzative interne della struttura (Sezione o Centro) presso cui svolge le attività.

Tutti i dati e le informazioni di natura tecnica, scientifica e amministrativa acquisiti dal borsista durante lo svolgimento dell'attività devono essere considerati riservati e non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli istituzionali connessi alla borsa di studio.

Per quanto riguarda la tutela della proprietà intellettuale dei risultati o dei prodotti sviluppati nel corso dell'attività, si rinvia a quanto stabilito dal regolamento OGS in materia di brevetti e tutela della proprietà intellettuale.

ART. 11 - INCOMPATIBILITÀ

Non possono partecipare a procedure di assegnazione delle borse di studio coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado, con il tutore, con il direttore o con un dipendente afferente alla struttura (Sezione o Centro) sede dell'attività.

All'atto dell'accettazione della borsa, il vincitore è tenuto a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di cause di incompatibilità, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione rispetto a quanto dichiarato.

Nessun compenso aggiuntivo può essere attribuito al borsista da parte dell'OGS, oltre all'importo previsto per la borsa stessa.

Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse conferite a qualsiasi titolo, né con contratti o sovvenzioni di analoga natura. Esse non sono compatibili con rapporti di lavoro dipendente.

La borsa di studio non è compatibile con attività di lavoro autonomo, anche in forma parasubordinata, salvo il caso di attività di lavoro autonomo occasionale, previa autorizzazione del tutore e del Direttore Generale, e a condizione che tale attività non generi conflitto di interessi né arrechi pregiudizio all'OGS rispetto alle attività svolte.

La borsa di studio è compatibile con la frequenza di corsi di dottorato e di specializzazione post-universitaria, in Italia e all'estero, che non prevedano l'erogazione di borse o assegni.

ART. 12 - PAGAMENTO DELLE BORSE E RIMBORSI SPESA

Il pagamento delle borse di studio avviene in rate mensili posticipate.

La borsa di studio è soggetta al regime fiscale vigente, esente da ritenute previdenziali, e non dà luogo a trattamenti o effetti previdenziali né costituisce titolo ai fini della carriera giuridica ed economica.

Gli assegnatari delle borse hanno diritto al rimborso delle spese di missione (viaggio, vitto e alloggio), secondo le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento Missioni dell'OGS, qualora siano chiamati a svolgere attività al di fuori della sede ordinaria di fruizione della borsa.

Nel caso di fruizione della borsa all'estero, non è previsto il rimborso delle suddette spese, ad eccezione di quelle relative al viaggio di andata e ritorno tra la sede di residenza e la sede estera.

ART. 13 - VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Al termine del periodo di attività, il borsista deve presentare al Direttore della struttura di appartenenza (Sezione o Centro) una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati scientifici conseguiti, accompagnata dal parere del tutore. Tale relazione deve specificare i progetti a cui il borsista ha partecipato, le pubblicazioni e gli altri prodotti della ricerca realizzati durante il periodo di fruizione della borsa.

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai candidati in sede di presentazione della domanda di partecipazione, acquisiti dall'OGS, sono trattati dallo stesso Ente e dal personale incaricato, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il trattamento avviene esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di selezione e agli eventuali adempimenti relativi al conferimento della borsa di studio.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale vigente in materia di strumenti formativi e procedure concorsuali.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL NEGRO PAOLA

CODICE FISCALE: DLNPLA59L58L483M

DATA FIRMA: 06/06/2025 16:44:11

IMPRONTA: 0563607A40BA4DD4E5954E2884CFEF5073248A83BBC2384D8F1497C4D03191AB
73248A83BBC2384D8F1497C4D03191AB988D57F38A4124AADE1A21992B0A347D
988D57F38A4124AADE1A21992B0A347DB71A40D77D97838661198EF06F43879B
B71A40D77D97838661198EF06F43879B1DACADEF8D7D77BF56287168C18F7CDE4

NOME: CASAGLI NICOLA

CODICE FISCALE: CSGNCL65P29E625R

DATA FIRMA: 06/06/2025 17:14:49

IMPRONTA: 58CD83E637D72CDB9022DBD07BFC5D0EEC44CAA492E83BB7EEF608C7CD55D5A1
EC44CAA492E83BB7EEF608C7CD55D5A11FE534D24C49530D90B06A2438CDD419
1FE534D24C49530D90B06A2438CDD419E9D276169E243BB4888C3B680DA0EE2D
E9D276169E243BB4888C3B680DA0EE2D7AA6B55009CB7A35D2C7A7A437FAA2E4